



# Unione di Comuni montana Colline Metallifere

Comuni di Massa Marittima, Monterotondo Marittimo, Montieri e Roccastrada

## Provincia di Grosseto

**ORDINANZA N. 15**

**DEL 05/02/2025**

**OGGETTO: COMUNE DI ROCCASTRADA: MODIFICA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE NELL'ABITATO DI MONTEMASSI, DAL GIORNO 10/02/2025 FINO A FINE LAVORI, PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE.**

### IL RESPONSABILE DEL POLIZIA LOCALE ASSOCIATA

**VISTA** la Deliberazione della Giunta Comunale n. 35 del 10/04/2024 con la quale l'Amministrazione Comunale di Roccastrada ha inteso procedere a disciplinare la circolazione stradale veicolare nel centro abitato di Montemassi;

**DATO ATTO** dell'esigenza di provvedere al rifacimento della segnaletica stradale orizzontale deteriorata e al tracciamento di quella mancante, secondo programma concordato con la ditta incaricata all'esecuzione dei lavori;

**VISTO** che con la Determinazione n. 1279 del 11/11/2024, è stato conferito alla ditta Tes S.p.a. con sede in Via dell'Artigianato, 19 – 31050 Vedelago (TV) P.Iva 01971670268, l'incarico per la realizzazione della segnaletica stradale orizzontale nella frazione di Montemassi nel Comune di Roccastrada;

**CONSIDERATO** che la ditta incaricata ad eseguire l'intervento, ha programmato l'esecuzione dei lavori a partire dal giorno 03/02/2025;

**DATO ATTO** che al fine di consentire detto intervento occorre disporre il divieto di sosta nelle aree di volta in volta interessate dai lavori e il divieto di transito ove ne ricorra la necessità;

**ACCERTATI** il carattere generale ed il contenuto normativo del presente provvedimento e la conseguente assenza della necessità della comunicazione dell'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 13 c° 1 della legge n. 241 del 7 agosto 1990 de ss. mm.;

**VISTO** l'art. 7 del D.L. 30/04/1992 n° 285 sulle norme di circolazione stradale approvato con .P.R. 16/12/1992 n° 495 e successive modifiche e/o integrazioni e il D.L.vo n.267/2000;

**VISTO** l'art. 2 del Regolamento di Polizia Locale approvato con Delibera della Giunta Esecutiva dell'Unione dei Comuni n° 55 del 16-08-2022, trattante l'adozione dei provvedimenti in materia di circolazione stradale, e il Decreto del Presidente dell'Unione dei Comuni n. 11/2023 che affida al sottoscritto la responsabilità del servizio associato di Polizia Locale;

**VISTO** l'art.107 del D.Lgs. n. 267/2000

## **ORDINA**

Dalle ore **07.00 del giorno 10/02/2025 sino al termine dei lavori**, in tutti i siti oggetto di rifacimento di segnaletica stradale orizzontale del centro abitato di Montemassi, l'istituzione ove necessario di :

- un divieto di sosta con la sanzione accessoria della rimozione veicolare;
- un divieto di transito limitatamente alle parti interessate di volta in volta dai lavori;
- un restringimento della carreggiata limitatamente alle parti interessate di volta in volta dai lavori;
- un senso unico alternato a vista ovvero con movieri.

## **DISPONE**

Al Settore 4 del Comune di Roccastrada, il compito di occultare temporaneamente la segnaletica stradale eventualmente in contrasto e di collocare la segnaletica verticale temporanea nei siti oggetto di lavori. Al termine del periodo indicato nel presente atto sarà compito del Settore 4 del Comune di Roccastrada provvedere al ripristino della preesistente segnaletica.

Di quanto disposto verrà informato il pubblico mediante la pubblicazione di copia della presente ordinanza all'albo pretorio on-line e l'installazione di idonea segnaletica mobile nelle aree interessate.

- a. Il posizionamento della necessaria segnaletica stradale provvisoria e l'informazione alla cittadinanza dovrà avvenire entro i termini temporali prescritti dal vigente Codice della Strada; in occasione della posa in opera della segnaletica stradale provvisoria dovrà essere temporaneamente occultata la segnaletica stradale eventualmente in contrasto. Al termine dei lavori sarà compito dell'impresa esecutrice delle opere provvedere al ripristino della preesistente segnaletica.
- b. La ditta esecutrice dei lavori dovrà adottare tutti gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione dei veicoli e pedoni, mantenendoli in perfetta efficienza sia di giorno che di notte, secondo quanto previsto dal N.C.d.S. (D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) e dal suo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495), nella scrupolosa osservanza delle norme relative alla prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro.

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito on-line dell'Unione dei Comuni Montana Colline Metallifere e trasmesso al Settore 4 del Comune di Roccastrada per gli aspetti di competenza.

## **DEMANDA**

Agli organi di controllo di cui all'art.12 CdS la corretta esecuzione della presente ordinanza.

## **AVVISA**

Che in caso di inadempienza, in tutto o in parte del contenuto della presente ordinanza, si procederà a punire gli eventuali trasgressori ai sensi e per gli effetti delle norme contenute nel Codice della Strada.

Che il responsabile del procedimento è il Resp. del Servizio Dott. Adriano Innocenti.

Si avverte che chiunque può ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo della Regione Toscana ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.

In relazione al disposto dell'art. 37 comma 3 del D.Lgs n.285/92, sempre entro 60 giorni può essere proposto ricorso, in considerazione dell'apposizione della segnaletica, al Ministero dei Lavori Pubblici, con procedura dell'art.74 del Regolamento approvato con D.P.R. 495/92.

Il Responsabile  
POLIZIA LOCALE ASSOCIATA  
Adriano Innocenti

Atto originale in formato digitale.

Le sottoscrizioni indicate nell'atto sono state apposte con firme elettroniche in corso di validità, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/03/2005, n. 82 (CAD)

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede di UNIONE DI COMUNI MONTANA COLLINE METALLIFERE. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Adriano Innocenti in data 05/02/2025